

IL DIRIGENTE

- **VISTA** la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6, e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- **VISTO** il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333/2001;
- VISTA la legge n. 143 del 4/06/2004 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";
- VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del Personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTE le Ordinanze cautelari del Tar Lazio Sez. Terza Bis n. 4604/2016 (Reg. Ric. n. 10464/2015) e n. 1461/2016, del Consiglio di Stato Sezione Sesta che hanno riformato l'ordinanza del TAR Lazio n. 4943/2015 (Reg. Ric. n. 10464/2015);
- VISTE l'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato Sez. Sesta n. 4457/2015 (Reg. Ric. n. 7528/2015) che ha riformato l'ordinanza del TAR Lazio n. 3437/2016 (Reg. Ric. n. 8778/2015), e la successiva Ordinanza cautelare n. 4136/2016, (Reg. Ric. n. 7528/2015) che ne ha chiarito la corretta applicazione;
- VISTA l'Ordinanza cautelare del TAR Lazio Sez. Terza Bis –n. 6016/16 (Reg. Ric. n. 9534/2016);
- CONSIDERATO che i ricorrenti erano tutti aspiranti in possesso di diploma magistrale abilitante, conseguiti fino all'anno scolastico 2001/02 e che sono stati tutti cautelarmente inseriti nelle GaE di scuola d'Infanzia nelle more della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito;



- VERIFICATO che gli aspiranti citati nel presente provvedimento erano tutti originariamente inseriti nelle GaE di Scuola dell'Infanzia e Primaria di altra Provincia, valide per gli anni 2014/2018, e che hanno trasferito la propria posizione nelle GaE della Provincia di Caserta in occasione degli aggiornamenti delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo di cui al D.M. 60/22;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti;
- VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro 1'a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTE le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli Uffici in ordine all'applicazione di cui all'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;
- **VISTO** il **D.M. 374 del 24 Aprile 2019,** concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;
- VISTO il decreto di questo ufficio prot. 12544 del 22 luglio 2019 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive relative al personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e grado della provincia di Caserta valide per il triennio 2019/2022;
- VISTA la nota AOODGPER n. 38905 del 28.08.2019 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A;
- VISTA la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019 relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di



diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 e finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;

- **VISTO**
- il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decretolegge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;
- VISTA
- la nota M.I. prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione";
- **VISTO**
- il D.M. 60 del 10 marzo 2022, concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2022/2025;
- **VISTO**
- il decreto di questo ufficio prot. 12761 del 22/07/2022 con cui è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive aggiornate relative al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado della provincia di Caserta valide per il triennio 2022/2025;
- VISTO
- il decreto di questo ufficio prot. 14528 del 18-07-2023 con cui è stata disposta la ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive aggiornate relative al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado della provincia di Caserta valide per il triennio 2022/2025;
- **VISTE** la Sentenza del Tar Lazio - Sez. Terza Bis n.9541/20 (Reg. Ric. n. 10464/2015), la n. 10202/2020 (Reg. Ric. n. 8778/2015) e la Sentenza 10338/2021 (Reg. Ric. n. 9534/2016) in cui i ricorrenti, tutti diplomati magistrale ante 2001/02 sono risultati soccombenti;



TENUTO CONTO che i predetti inserimenti in GaE sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso di sentenza di merito favorevole all'Amministrazione;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. L 241/90;

CONSIDERATO di dover dare applicazione alle suddette Sentenze;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, **il depennamento** degli aspiranti diplomati magistrale, di seguito indicati, dalle graduatorie ad esaurimento di scuola dell'infanzia e Primaria della Provincia di Caserta, posto comune e sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di I fascia, con decorrenza immediata ed effetto retroattivo, con eventuale effetto sul contratto di lavoro:

Sentenza Tar Lazio n. 9541/20 (Reg. Ric. n. 10464/2015):

COLELLA Anna, nata il 14/06/1976 dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la Scuola dell'Infanzia (Servizio attuale: Titolare Ordinario altra Prov. - Procedura D.M. 242/2021 E D.M. 188/2022 – Effetti sul contratto: NESSUNO);

Sentenza n. 10202/2020 (Reg. Ric. n. 8778/2015):

FRIZZANTE Luciana nata il 06/10/1980, dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la Scuola dell'Infanzia (Servizio attuale: Nessun contratto alla data del depennamento);

Sentenza Tar Lazio Sentenza 10338/2021 (Reg. Ric. n. 9534/2016):

VARGAS Annamaria nata il 07/09/1976 dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la Scuola dell'Infanzia (Servizio attuale: Nessun contratto alla data del depennamento).

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessato o i controinteressati potranno



eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell'accesso agli atti.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro secondo i dettami della normativa vigente.

IL DIRIGENTE Monica MATANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allo Studio Legale Avv.ti Miceli – Ganci fabioganci@pecavvpa.it

Allo Studio Legale Avv. F. Americo studiolegaleamerico@gmail.com

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI

All'USR LOMBARDIA UFF. X - AT MILANO uspmi@postacert.istruzione.it

All'USR LAZIO UFF. VI - AT ROMA usprm@postacert.istruzione.it

Agli Uffici Scolastici Territoriali LORO SEDI

Al Sito WEB

DT/ab
U.O. Reclutamento del personale docente ed educativo daniela.teodosio@istruzione.it
anna.barbato23@istruzione.it
0823.248.218
0823.248.254